

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2005 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Nel luglio 1999, con il regolamento (CE) n. 1728/1999⁽²⁾, quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan.
- (2) Nel dicembre 2000, con il regolamento (CE) n. 2852/2000⁽³⁾, quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra gli altri paesi, della Repubblica di Corea.
- (3) I livelli dei dazi antidumping definitivi fissati per i produttori esportatori della Repubblica di Corea e di Taiwan oggetto delle inchieste di cui sopra, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, sono stati:

Taiwan

— Far Eastern Textile Ltd.	6,8 %
— Nan Ya Plastics Corporation	5,9 %

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

— Shingkong Synthetic Fibres Co.	13,0 %
— Tutte le altre società	13,0 %
<i>Repubblica di Corea</i>	
— Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd.	0 %
— Huvis Corporation	4,8 %
— SK Global Co. Ltd.	4,8 %
— Sung Lim Co. Ltd.	0 %
— Tutte le altre società	20,2 %

2. INCHIESTE IN CORSO

- (4) Il 19 dicembre 2003, con un avviso (avviso di apertura), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita.
- (5) Lo stesso giorno, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il regolamento di base)⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'apertura di un riesame intermedio dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1728/1999 e dal regolamento (CE) n. 2852/2000 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea del Sud e di Taiwan.
- (6) Le inchieste antidumping sono state avviate in seguito ad una denuncia e ad una richiesta presentate il 10 novembre 2003 dal Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (il denunciante) a nome dei produttori rappresentanti una proporzione maggioritaria, nella fattispecie pari a più del 40 %, della produzione comunitaria di fibre di poliesteri in fiocco. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

⁽⁴⁾ GU C 309 del 19.12.2003, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 309 del 19.12.2003, pag. 2.